



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 926 del 16 ottobre 2019

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Ance Benevento – Procedura aperta per l'affidamento di lavori di adeguamento sismico dell'edificio denominato "Ex municipio" sito al Viale Spinelli n. 1 sede COC e COM. Importo a base di gara euro: 345.000,00. S.A.: Comune di San Giorgio del Sannio.

PREC 56/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 40323 dell'11.05.2018 presentata dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili –ANCE Benevento relativamente alla procedura aperta per l'affidamento di lavori di adeguamento sismico dell'edificio denominato "Ex municipio" sito al Viale Spinelli n. 1 sede COC e COM nel Comune di San Giorgio del Sannio;

VISTI in particolare i profili di doglianza sollevati da parte istante in merito alla: 1) presunta illegittimità della clausola contenuta nel bando di gara che prevede, quale atto unilaterale d'obbligo, a carico dell'operatore economico aggiudicatario il pagamento, in favore della Centrale di committenza Asmel consortile s.c.ar., del corrispettivo dei servizi di committenza e per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del d.lgs. 50/2016 dalla stessa fornite, pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara; 2) presunta illegittimità del criterio di valutazione dell'offerta tecnica laddove prevede l'assegnazione di un punteggio pari a 20 per prestazioni integrative dell'opera posta a base di gara (completamento locali ai piani superiori dell'edificio);

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 13.05.2019;

CONSIDERATO quanto più volte ribadito dall'Autorità in tema di spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza per l'utilizzo di piattaforme elettroniche poste a carico dell'aggiudicatario (vedasi Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25.02.2015; Delibera n. 1123 del 28.11.2018), affermando che non esistono disposizioni legislative che abilitano le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d'appalto, con la conseguenza che la suddetta previsione all'interno dei bandi gara e/o disciplinari debba ritenersi illegittima;

CONSIDERATO altresì che, con riferimento alla seconda censura, giova richiamare quanto previsto all'art. 95, comma 14 –bis del dlgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che in caso di appalti aggiudicati con criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo previsto a base d'asta;

RITENUTO che sul punto l'Autorità ha avuto modo di precisare nelle Linee guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa, aggiornate con Delibera del 2 maggio 2018, come la disposizione impedisca alla stazione appaltante di proporre un confronto competitivo su varianti di tipo meramente



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie, le due previsioni contenute nel bando di gara, oggetto di specifica contestazione da parte di ANCE Benevento, appaiono non conformi al quadro normativo di riferimento e a quanto nel tempo affermato e ribadito dall'Autorità in ordine agli oneri posti a carico dell'aggiudicatario relativi alle spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza per l'utilizzo di piattaforme telematiche nonché alle previsioni di criteri premianti con punteggi per prestazioni aggiuntive rispetto ai progetto posti a base di gara,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non sia conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante e/o centrale unica di committenza che inserisca nella *lex specialis* la previsione a carico dell'aggiudicatario circa il pagamento di un corrispettivo per le spese di gestione delle procedure di gara su piattaforme telematiche nonché l'assegnazione di punteggio all'offerta tecnica che presenti prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 25 ottobre 2019

Il segretario Maria Esposito